



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 343/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE
NEL PROCEDIMENTO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97 PER L'INOTTEMPERANZA ALLA
DELIBERA N. 41/18/CONS DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

(CONT. 2/18/DCA/PARCONDICIO/AP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTA la delibera n. 41/18/CONS, del 6 febbraio 2018, recante “*Ordine nei confronti del Comune di Polignano a Mare per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 l’Autorità ha ordinato al Comune di Polignano a Mare, con la delibera n. 41/18/CONS del 6 febbraio 2018 «*di pubblicare sul proprio sito web, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante l’affissione e la pubblicazione del manifesto/locandina relativa a “Workshop Primo incontro tecnico sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Polignano a Mare” organizzato in data 22 gennaio 2018 presso la sede comunale sul sito istituzionale dell’ente. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine*». Detta delibera è stata notificata al Comune di Polignano a Mare, tramite posta elettronica certificata, in data 8 febbraio 2018.

Il Comune di Polignano a Mare, con nota del 9 febbraio seguente comunicava l’avvenuta ottemperanza alla citata delibera n. 41/18/CONS, in quanto «*in data odierna, sulla home page del Sito Istituzionale del Comune di Polignano a Mare nella Sezione “IN EVIDENZA” è stato pubblicato “messaggio di non rispondenza all’art. 9 legge 28/2000”. In allegato il contenuto del messaggio, disponibile sul link riportato*». Inoltre, come richiesto, precisava che la pubblicazione «*è stata disposta per un giorno a decorrere dal 9 febbraio e scadenza 10 febbraio 2018*”.

Successivamente, nel verificare quanto comunicato dal Comune, l’Ufficio ha riscontrato che sul sito istituzionale del Comune non era stato rimosso lo spazio dedicato al «*manifesto/locandina relativa a “Workshop Primo incontro tecnico sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Polignano a Mare” organizzato in data 22 gennaio 2018 presso la sede comunale*», risultando ancora accessibile dal collegamento al portale dello sportello unico delle attività produttive pubblicato nell’*home page* del sito medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per tale motivo, accertando la sussistenza degli estremi per l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è stato contestato al Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco, l'inottemperanza all'ordine recato dalla delibera n. 41/18/CONS (Contestazione n. 2/18/DCA/parcondicio del 2 marzo 2018, notificata in pari data).

2. Deduzioni del Comune

A seguito della ricezione della contestazione, il Comune ha presentato le memorie difensive in data 4 aprile 2018, ribadendole in sede di audizione tenutasi in data 22 maggio 2018 e chiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame. Al riguardo, nell'evidenziare l'assoluta buona fede dell'Amministrazione comunale, ha eccepito quanto segue.

Il Comune ha ottemperato all'ordine contenuto nel dispositivo della delibera n. 41/18/CONS del 6 febbraio 2018 e ne ha dato comunicazione all'Autorità. La sanzione contenuta nella delibera n. 41/18/CONS è stata applicata ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo il quale l'Autorità può adottare provvedimenti d'urgenza, e del comma 8, *lett. a)*: tali disposizioni non includono altri comportamenti come la rimozione dal sito del manifesto locandina oggetto di contestazione, ma si prende atto della prassi consolidata dell'Autorità. Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 10 sembra prevedere ordini precettivi, concreti, specifici e determinati, mentre al momento dell'approvazione della delibera l'attività programmata dal Comune si era già esaurita.

Il Comune aveva provveduto in autonomia a rimuovere dal proprio sito istituzionale la locandina, mentre non era evidente che sul sito del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), gestito da ditta esterna in virtù dell'affidamento avvenuto con provvedimento dirigenziale n. 1143 del 7.11.2016, fosse ancora disponibile lo stesso manifesto in contestazione, seppure ormai non più aggiornato. La finalità della locandina relativa al *Workshop* oggetto del procedimento ha avuto un contenuto squisitamente tecnico, rivolto ad informare i cittadini sulle nuove modalità di avvio delle nuove regole nel settore. In essa era previsto il saluto del Sindaco Vitto, poi non intervenuto al *Workshop*, e dell'Assessore al ramo che, dopo i saluti, ha lasciato l'incontro; la locandina è rimasta consultabile sul sito per un errore, ma non ha accessi diretti. L'unico accesso era possibile attraverso un *link* del gestore del *web* che indirizzava ad un sito esterno, dedicato SUAP con un'utenza specifica, in quanto il suo utilizzo presuppone il possesso di specifici requisiti di accesso, mentre libera è la consultazione dell'*home page*.

Pertanto, ravvisandosi una sostanziale differenza tra la locandina oggetto di violazione e la presenza in memoria della stessa oggetto della contestazione, la quale non è raggiungibile dal sito del Comune e necessita di ulteriori passaggi, dal sito *web* dell'Ente al portale Suap, non sembra potersi imputare all'Ente nient'altro, in quanto non consapevole della permanenza della stessa su un sito che peraltro non è tecnicamente qualificabile come sito dell'Amministrazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito della istruttoria svolta, l'Autorità ha esaminato gli elementi giustificativi evidenziati dal Comune con le memorie del 4 aprile 2018, rilevando l'infondatezza delle eccezioni formali e procedurali addotte e precisamente che:

1. in materia di divieto di comunicazione istituzionale, è orientamento dell'Autorità che, anche in mancanza del presidio sanzionatorio espressamente previsto per l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'ordine di pubblicare il messaggio recante la violazione comporti la rimozione anche della causa che l'ha determinato, anche al fine di evitare un reiterarsi del comportamento in violazione della norma. La norma non vieta l'attività di comunicazione istituzionale, quanto la pubblicizzazione della stessa e l'assenza dei requisiti richiesti, come nel caso di specie, dell'impersonalità;
2. quanto all'accesso per la consultazione della locandina in esame, alla data dell'atto di contestazione si è rilevato che nell'*home page* del sito istituzionale del Comune era presente il collegamento al portale SUAP il quale rinviava alla possibilità di accedere all'allegato, rappresentato dalla locandina;
3. tale accesso al portale SUAP era ed è limitato, non generalizzato, richiedendo un particolare requisito, sottratto alla disponibilità dell'Ente, per cui la permanenza della locandina oggetto di contestazione sul sito istituzionale del Comune non è attività ad esso imputabile;

CONSIDERATO che l'ordine recato dalla citata delibera n. 41/18/CONS di pubblicare un messaggio con l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 implica altresì la rimozione dal sito istituzionale della comunicazione istituzionale ritenuta non conforme al dettato della norma medesima;

CONSIDERATO infatti che la cessazione della condotta non conforme alla disposizione recata dall'art. 9 della citata legge n. 28/00 implica sia l'interruzione della condotta medesima sia la rimozione di quanto realizzato in violazione;

CONSIDERATO pertanto che l'ottemperanza all'ordine dell'Autorità è correlata alla cessazione della condotta illegittima;

RILEVATO che nel caso di specie l'Ente ha provveduto a rimuovere dall'*home page* del sito istituzionale la locandina oggetto della violazione dell'art. 9, legge n. 28 del 2000, rimanendo in memoria quella collegata ad un sito esterno, dedicato allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e non costituente di fatto un sito dell'Amministrazione comunale;

RILEVATO, altresì, che tale circostanza non è addebitabile al Comune di Polignano, ma ad operatori estranei all'Ente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA, dunque, la buona fede dell'Ente e, *re melius perpensa*, la non sussistenza della contestata violazione dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per inottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 41/18/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Comune di Polignano a Mare ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi